



N° PAP-01336-2020

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 23/11/2020 al 08/12/2020

L'incaricato della pubblicazione  
Francesco CRISTALLO

**COMUNE DI FERRANDINA**  
(Provincia di Matera)

Prot. com. n. \_\_\_\_\_ del 23.11.2020

Ordinanza n. 790 del 23.11.2020

**OGGETTO:** Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50, comma 5, del d. Lgs. 267/2000 relativa all'emergenza COVID-19. Sospensione svolgimento mercato quindicinale su aree pubbliche di Via Falcone.

**IL SINDACO**

nella propria qualità di "Autorità sanitaria locale"

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11.03.2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto:

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2020 e successive;

Considerato che l'organizzazione mondiale della sanità, l'11 marzo 2020 ha dichiarato la pandemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visto il D.L. 07.10.2020 n. 125 G.U. n. 248 del 07.10.2020, che ha prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale fino al 31 gennaio 2021;

Visto il D.P.C.M. del 03.11.2020, con il quale sono state sostituite le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, prorogando fino al 03 dicembre 2020 le disposizioni contenute nel predetto D.P.C.M.;

Richiamata in ordine di tempo, l'Ordinanza Sindacale n° 211 del 11.11.2020, con la quale è stata attivata l'isolamento contumaciale e permanenza fiduciaria di soggetti positivi al COVID-19 e relativi congiunti;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 3 dell'8 marzo 2020 e successive;

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Basilicata n. 40, 41 e 42 del 2020 aventi ad oggetto: "Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19".

Considerato che i dati contenuti nell'ultimo rapporto di monitoraggio dell'emergenza epidemiologia da Covid-19, confermano la ripresa della circolazione virale, conseguente all'allentamento delle misure di restrizione della mobilità e all'incremento dei rapporti sociali;

Considerato che la situazione in atto suggerisce l'adozione di nuove misure improntate alla massima tutela della salute pubblica in funzione del contenimento del contagio da virus COVID-19, in relazione al numero di contagi a livello locale ad oggi riscontrati;

Ritenuto, per quanto sopra, per esigenze di pubblico interesse e di tutela della salute pubblica, nonché di natura **precauzionale** tese a prevenire una possibile potenziale trasmissione del virus COVID-19, e l'esigenza di non vanificare gli sforzi sin qui compiuti, che sia necessario emanare, nell'esercizio dei poteri di cui al TUEL,

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché **"nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale o dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale"**;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), prevede che "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.....";

**Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 10.11.2020, con la quale, di concerto con il Presidente della Regione Basilicata, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sono state applicate le misure di cui all'art. 2 del D.P.C.M. del 03.11.2020, collocando la regione Basilicata in uno scenario di tipo "3", con un livello di rischio "alto", - Zona Arancione;**

Richiamata la propria Ordinanza n. 161 del 31.10.2020, avente ad oggetto: "*... Sospensione svolgimento mercato su aree pubbliche del 02 novembre 2020*", con la quale si disponeva il recupero dello stesso alla data del 30.11.2020;

Atteso che per le motivazioni di cui innanzi, non è possibile far svolgere detto mercato;

Ritenuto che la situazione di fatto e di diritto fin qui esposte integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

Attesa la propria competenza ai sensi degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000;

#### ORDINA

per le motivazioni in premessa specificate, che qui si intendono integralmente riportate, salvo ulteriori restrizioni a carattere Regionale o Nazionale,

**con decorrenza immediata e fino al 03 dicembre 2020, la sospensione dello svolgimento del mercato quindicinale su area pubblica di Via Falcone, sia per il settore merceologico alimentare che non alimentare, in quanto area aperta al pubblico con difficoltà di assicurare adeguatamente il rispetto continuo della distanza interpersonale di un metro tra gli acquirenti, implementando le occasioni di contatto e di avvicinamento tra le persone, come previsto dal D.L. n.33/2020, oltre che garantire il rispetto di quanto previsto nelle Ordinanze Regionali n. 3 dell'8 marzo e successive;**

Si da atto che tutti gli operatori commerciali, sono stati informati del presente provvedimento

## ORDINA ALTRESÌ

Ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza, la cui violazione prevede l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge.

### AVVERTE

- è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;

il mancato rispetto della presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge vigente in materia;

### AVVISA CHE

la presente Ordinanza ha carattere di temporaneità, di contingibilità e urgenza e, durante la sua efficacia, annulla le prescrizioni che con essa risultino incompatibili;

- restano salve, per gli aspetti diversamente disciplinati dalla presente Ordinanza le norme previste e delle misure adottate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dei 07 agosto 2020 e successive;

Averso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Dispone che la presente Ordinanza venga trasmessa:

Alla Polizia Locale, incaricata della esecuzione della stessa;

Regione Basilicata Direzione Protezione Civile - [ufficio.protezione.civile@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.protezione.civile@cert.regione.basilicata.it);

Prefettura di Matera - [protocollo.prefmt@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefmt@pec.interno.it)

Comando dei Carabinieri di Ferrandina - [tmt21465@pec.carabinieri.it](mailto:tmt21465@pec.carabinieri.it)

Questura di Matera - [gab.quest.mt@pecps.poliziadistato.it](mailto:gab.quest.mt@pecps.poliziadistato.it)


Azienda Sanitaria Matera: [asmbasilicata@cert.ruparbasilicata.it](mailto:asmbasilicata@cert.ruparbasilicata.it)

[dip.prevenzione.salute.umana@pec.asmbasilicata.it](mailto:dip.prevenzione.salute.umana@pec.asmbasilicata.it)

[igiene.epid.sanita.pubblica.matera@pec.asmbasilicata.it](mailto:igiene.epid.sanita.pubblica.matera@pec.asmbasilicata.it)

Alle Organizzazioni Sindacali di categoria;

Dalla Residenza Municipale, 23 novembre 2020

  
IL SINDACO  
Prof. Gennaro MARTOCCIA  
